



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 119/16/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
MEDIASIX S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
TELEVISIVO IN AMBITO LOCALE “TV6”) PER LA
VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3, COMMA 2,
DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. ABRUZZO N. 6/2015)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della giunta regionale ed il Presidente del CO.RE.COM. Abruzzo in data 1 aprile 2011*”;

VISTA la delibera n. 23/11/CONS, del 20 gennaio 2011, recante “*Conferimento delle deleghe in tema di comunicazioni al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Abruzzo*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTO l’art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP, ai sensi del quale “*Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta pubblicità o televendita, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita.*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 24 dicembre 2015 il CO.RE.COM Abruzzo ha notificato l’atto di contestazione n. CONT. 6/15, adottato nella medesima data, alla società Mediasix S.r.l.,

con sede legale in Silvi (TE), Strada Statale Nord n. 147, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale “TV6”, per l’assenza della scritta identificativa nella trasmissione della sovrimpressione pubblicitaria “Autotrasporti e legna da ardere Pepe Vincenzo”, durante il programma “Vittorio. Il fenomeno Sciò” il 31 agosto 2015 dalle ore 18:40:18 alle ore 18:40:28, in violazione dell’art. 36bis, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, ha inviato memorie giustificative in data 14 gennaio 2016, interamente riprese nell’audizione svoltasi il 4 febbraio 2016 presso la sede del CO.RE.COM., nella quali ha dimostrato, attraverso la visione dei supporti di registrazione consegnati, come la scritta “Pubblicità” risulti essere stata inserita dall’emittente, non in sincrono con l’inserzione pubblicitaria, risultando tuttavia ben visibile un secondo successivo alla sua messa in onda. Si è pertanto verificato un errore di sincronizzazione dell’emesso televisivo, che risulta essere stato commesso in buona fede dall’emittente, che dichiara di non aver voluto aggirare alcuna norma con il proprio comportamento, e di non essere mai incorsa in alcuna violazione della normativa vigente e che chiede pertanto l’archiviazione del presente provvedimento.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il CO.RE.COM. Abruzzo ha inviato a questa Autorità in data 10 maggio 2016 la documentazione relativa al procedimento avviato nei confronti della società Mediasix S.r.l. a seguito del riscontro della violazione dell’art. 36bis, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

Il CO.RE.COM ha proposto l’archiviazione del procedimento, con atto che è stato approvato nella seduta del Consiglio regionale del 7 febbraio 2016.

Tale proposta non risulta però meritevole di accoglimento, in quanto alla luce delle evidenze istruttorie trova conferma la violazione dell’art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP per l’assenza della scritta indicativa “Pubblicità” in contemporanea con la messa in onda della sovrimpressione pubblicitaria.

L’eccezione sollevata dalla parte, inerente all’inserimento della scritta identificativa in modalità asincrona rispetto alla sovrimpressione pubblicitaria, non può trovare accoglimento in quanto, in tema di sanzioni amministrative, è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa; la norma, art. 3 della legge n. 681/89, infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa. Nella vicenda segnalata non si ravvisa la fattispecie dell’errore incolpevole sulla illiceità della condotta posta in essere che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un fatto estraneo all’autore dell’infrazione - caso fortuito e forza maggiore - idoneo a

ingenerare in quello la convinzione della liceità della propria condotta che, allo stato degli atti, non risulta dimostrato da idonea documentazione.

In conclusione la violazione della disposizione normativa sopra citata non è da considerarsi dipesa da errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta posta in essere dalla società stessa, che è tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce.

Si conferma pertanto la violazione dell'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP per l'assenza della scritta indicativa "*Pubblicità*" in contemporanea con la messa in onda della sovrimpressione pubblicitaria, contrariamente a quanto proposto del CO.RE.COM. Abruzzo, mentre non trova applicazione la violazione dell'art. 36bis, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 e dell'art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP, non risultando la sovrimpressione quale pubblicità occulta e risultando il contenuto pubblicitario della sovrimpressione distinguibile dal contesto editoriale del programma all'interno del quale è stata trasmessa;

RILEVATO che la Commissione per i servizi e prodotti dell'Autorità, nella riunione del 19 maggio 2016, ha disposto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, la proroga del termine di conclusione del procedimento per approfondimenti istruttori;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di corretta riconoscibilità delle comunicazioni commerciali, deve ritenersi di lieve entità, poiché la società ha apposto la scritta identificativa in modo asincrono rispetto all'inserzione pubblicitaria e tale comportamento è stato riscontrato isolatamente nell'arco di una settimana di programmazione, e non ha comportato significativi e indebiti vantaggi economici per la società agente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società ha dimostrato di aver apposto la scritta identificativa, ma non in sincronia con la trasmissione della sovrimpressione pubblicitaria, a causa di un malfunzionamento tecnico.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive, con un bilancio 2014 in perdita, (fonte: Informativa economica di sistema), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata pari al minimo edittale;

RITENUTO, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), corrispondente al minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Mediasix S.r.l., cod.fisc. 01899410672, con sede legale in Silvi (TE), Strada Statale Nord n. 147, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TV6", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata

legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all’art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP, e successive modifiche ed integrazioni con delibera n. 119/16/CSP”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 119/16/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 7 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi